

TRIBUNALE DI MATERA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA
RICORSO *EX* ART. 414 C.P.C.

Per la ins. **Giulia CASALASPRO** (CSLGLI71H67L418N), nata a Tricarico il 27.06.1971, e residente a Matera alla Via Virgilio 5 (75100), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Gianluigi GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D) e **Graziangela BERLOCO** (BRLGZN79T51A225Y), presso il cui studio professionale, corrente in Bari alla Via Marchese di Montrone 126, elegge domicilio a tutti gli effetti di Legge.

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni:

Telefax: 0802145621 - **P.E.C.:** g.giannuzzi@pec.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (80024770721), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (80039860632), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE** (92024670702), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**, con sede in Potenza alla via Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella **scuola secondaria di primo grado**, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento sulla **classe di concorso A043**, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "fase B" del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n.



107/2015, in servizio fino allo scorso anno scolastico presso una istituzione scolastica della Provincia di Matera (*cf. doc. 1*), ed attualmente, proprio a seguito dei fatti che si narreranno, **assegnata in via provvisoria**, ovvero per tutto l'a.s. 2016/2017, al liceo scientifico Dante Alighieri di Matera (*cf. doc. 2*), ed in via definitiva presso l'I.C. "Albano" di Albano-Cecchina (RM) (*cf. doc. 3*), sede di servizio che le è stata illegittimamente attribuita dalla amministrazione resistente;

2. Infatti, l'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente;

3. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'**incarico triennale** su un ambito territoriale a livello nazionale;

4. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (*cf. doc. 4*), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 (*cf. doc. 5*), ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha



previsto, nell'art. 2, non più due, ma **quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:**

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

5. Orbene, l'odierna ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'**incarico triennale**, giusta domanda di partecipazione alla predetta



procedura di mobilità presentata nel mese di maggio 2016, e validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato nel mese di luglio 2016 (*cf. doc. 6*);

6. Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto c.d. “*sostegno*”, su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0004; per facilitare la lettura si deposita il decreto di istituzione degli Ambiti Territoriali nella Regione interessata *cf. doc. 7*), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Basilicata, nonché delle Regioni limitrofe, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili), come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

7. Il **punteggio** riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di **punti 55 + 6** (a titolo di ricongiungimento al coniuge, cumulabile al punteggio base);

8. Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal Ministero resistente tramite e-mail (*cf. doc. 8*), l'odierna istante è stata trasferita d'ufficio, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Lazio, ed in particolare in quello denominato Ambito 0015, afferente la provincia di Roma;

9. Così come previsto dalla nota n. 2819 del 22.08.2016 del M.I.U.R., l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito assegnato è avvenuta successivamente (e comunque entro l'1.9.2016) a seguito di chiamata diretta del dirigente scolastico, ovvero di assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente;

10. Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta comunque nullo ed invalido per violazione dei



principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016¹, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994;

11. Infatti, altri concorrenti alla **STESSA procedura** di mobilità, per lo **stesso grado scolastico**, partecipanti alla **STESSA fase**, **STESSI** titoli di precedenza, **e con punteggio inferiore** rispetto a quello vantato dalla odierna istante, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice.

12. Quanto detto è facilmente riscontrabile dal raffronto con l'elenco dei trasferimenti a livello nazionale pubblicato dalle OO.SS.² (**cf. doc. 9**), nonché con i c.d. *bollettini* pubblicati da ciascun UST (**cf. doc. 10**), nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali:

- a. PUGLIA 0009 (Provincia di Barletta-Andria-Trani) 12° preferenza;
- b. CAMPANIA 0011 (Provincia di Caserta) 40^ preferenza;
- c. MOLISE 0002 (Campobasso), 44^ preferenza;

13. Ci si riferisce ai seguenti trasferimenti:

BUX	PASQUA TERESA ANNA	12.07.74	23	PUGLIA AMBITO 0009
ROMANO	SARA	09.05.71	46	PUGLIA AMBITO 0009
PALMIERI	ANTONIETTA	21.01.71	45	CAMPANIA AMBITO 001
CANCIELLO	MASSIMILIANO	15.09.75	44	CAMPANIA AMBITO 001
RONDELLO	ANNAMARIA	28.06.69	39	CAMPANIA AMBITO 001
CECERE	ANGELA	05.03.71	39	CAMPANIA AMBITO 001
MARCHESE	VERONICA	14.12.71	34	MOLISE AMBITO 0002
BARULLI	VITA MARIA	24.08.81	21	MOLISE AMBITO 0002

¹ Cfr. All. sub C) della O.M. 241/2016, nonché le tabelle di vicinanza per ciascuna provincia, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo web: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

² L'elenco in parola è stato attinto dal seguente indirizzo web: http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx



14. Si precisa però che nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento agli ambiti meno distanti indicati nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è riscontrabile anche in altri ambiti indicati dall'istante (es: Abruzzo);

15. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal M.I.U.R. nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato sin da subito, amplissima menzione nella stampa nazionale sia specializzata³ che generalista (cfr. *ex multis*, l'articolo del 27 luglio 2016, pubblicato dal "Corriere della Sera", "*Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»*"⁴);

16. Con nota raccomandata del 01.10.2016, l'istante ha impugnato il predetto trasferimento, non sortendo tuttavia effetto alcuno (*cfr. doc. 11*);

□□□□□□□□

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST. -
VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 -**

³ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da *Istanze OnLine*". Il problema potrebbe **essere risolto in giornata**, ma per prudenza, i tecnici del M.I.U.R., hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi **fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio**. Morale della favola: **"meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati"**. Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, **sia la Fase C.**". V. LUCIO FICARA, **MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA**, in **LA TECNICA DELLA SCUOLA**, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicaldellascuola.it/item/22623-mobilita-esiti-infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>

⁴ V. http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA - I PRECEDENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il M.I.U.R., nonostante la diffida stragiudiziale promossa dall'istante, a tutt'oggi, non ha inteso fornire alcun riscontro, né tanto meno motivare l'assegnazione in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze, invero legittimamente spettante.

Detto silenzio ha impedito alla ricorrente **finanche di valutare la correttezza della procedura per quanto attiene alla propria posizione**. Il silenzio dell'amministrazione ha anche impedito a questa difesa di condurre una scrupolosa indagine sul diritto soggettivo della lavoratrice, chiaramente leso dalla p.a., non potendo affrontare siffatta verifica con il dovuto rigoroso metodo deduttivo (eventualmente utilizzando anche le conoscenze tecniche di esperti del settore); è dunque necessario limitarsi a formulare mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere le ragioni degli errori che hanno portato l'odierna istante ad essere *sradicata* dal proprio ambiente, sì da giungere ad un epilogo così tanto esecrabile.

Su alcuni casi analoghi ha già avuto modo di pronunciarsi il **Tribunale del Lavoro di TRANI** che, con **ordinanza del 16.09.2016**, ha accertato che **il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità**, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente, in modo analogo a quanto accaduto all'odierna ricorrente.

Ha rilevato il Tribunale che, come nel caso della odierna istante, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una Scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato attribuito un Ambito territoriale distante centinaia di chilometri (nel caso citato la docente era stata assegnata in Provincia di Udine).



Tale condotta amministrativa, afferma il Giudicante tranese, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale attribuito è stata dichiarata illegittima e l'amministrazione è stata condannata a destinare la docente ad una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.

Su identica questione è intervenuto anche il **Giudice del Lavoro di TARANTO** (ordinanza del 20.09.2016, est. L. De Napoli) che ha espresso un giudizio di pari tenore.

Il Tribunale di Taranto si è pronunciato sul caso di una docente trasferita dalla Provincia di Taranto in una sede dell' Emilia Romagna, ed anche in questo caso ha accertato che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dall'allora ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale), e con gli stessi titoli di precedenza (nessuno).

In conseguenza, come già pronunciato dal Tribunale di Trani, anche il Giudice tarantino ha individuato nella condotta amministrativa un motivo di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., sanciti dall'art. 97 Cost., e quindi ha ordinato l'assegnazione della docente in un Ambito territoriale della Provincia di Taranto.

Anche il **Tribunale di FOGGIA** si è pronunciato sul tema, confermando l'orientamento anzidetto e, con ordinanza del 6.10.2016, ha ordinato alla ricorrente l'assegnazione in una sede afferente all'Ambito Territoriale preteso (ovvero il primo nel quale l'istante ha individuato situazioni di illegittimità, nel senso sopra descritto).



Ed ancora, il **Tribunale di BRINDISI** ha reso una serie di pronunce tra l'**11 e il 12.10.2016**, con le quali sono state accolte analoghe argomentazioni difensive, e sospesi i provvedimenti di trasferimento, e ordinata l'assegnazione dei ricorrenti alla sede spettante, secondo lo scorrimento della graduatoria.

Secondo il Giudice brindisino infatti, l'operato dell'amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico.

D'altro canto l'amministrazione scolastica pugliese, innanzi a detti provvedimenti, non ha inteso proporre reclamo, ed anzi ne ha dato pacifico e spontaneo adempimento.

Dello stesso tenore le pronunce del Tribunale di LECCE, comunicate il 19.10.2016.

La sorte capitata alla odierna ricorrente condivide certamente con gli anzidetti docenti la medesima condotta illegittima dell'amministrazione.

Ed infatti, ad oggi non può non rilevarsi come **il risultato conseguito ai danni della ricorrente sia certamente contrario alla Legge**, poiché il Ministero, ed in particolare la sua articolazione territoriale competente, ha stilato un elenco per cui alcuni dei concorrenti, cui è stato riconosciuto un minor punteggio, hanno trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede assegnata alla ricorrente.

Tanto si evince chiaramente dall'esame del *bollettino* dei trasferimenti, limitatamente alle fasi B, C e D, della procedura di mobilità (cfr. doc. 9 e 10), pubblicati dagli U.S.T. interessati (con evidenziazione delle situazioni di illegittimità), da cui emerge con assoluta chiarezza la situazione di illegittimità conseguente al provvedimento adottato dai danni della lavoratrice.

D'altro canto un semplice raffronto con il tenore letterale della norma pattizia, conferma quanto innanzi denunciato. Il CCNI Mobilità, infatti, all'art. 6, par. "Fase C",



punto sub) 1, afferma che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio.”*

Dunque, l'assegnazione della sede è stata effettuata dall'Ufficio Regionale competente, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e sarebbe dovuta avvenire, per tutti i concorrenti, e quindi anche per l'istante, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di altri colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza (o altre non indicate, e quindi “completate” d'ufficio, secondo il principio di vicinanza), poiché il M.I.U.R. non ha, preventivamente, reso noto il criterio — il c.d. *algoritmo* — utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, almeno **nel caso della odierna istante**, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, **avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore.**

D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzate da atti al momento *segreti*, poiché non



resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una specifica caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti.

Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante si è vista costretta a cercare di comprendere le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questo periodo stanno affollando il tribolato panorama scolastico.

Da quanto è dato intendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto, in tutti i casi, secondo il principio di Legge, poiché il M.I.U.R. avrebbe errato, in taluni specifici casi, nell'applicare il sistema logico-matematico alla base dell'attribuzione della sede di servizio.

Si badi bene che poiché il silenzio del M.I.U.R. ricorda più l'atteggiamento di amministrazioni di Stati con ben altre forme di governo, e non certamente quello di una Repubblica parlamentare, considerata l'intuibile urgenza del caso (di cui comunque si dirà in seguito), questa difesa può solo fornire alcune ipotesi, delle ragioni per cui si è addivenuti al predetto danno.

Si prendono, in effetti, quale spunto, le modalità di assunzione dei docenti nella "fase C", avvenute lo scorso anno scolastico, e rese note dal M.I.U.R. solo molti mesi dopo⁵.

Anche in quel caso si sono registrate situazioni di chiara illegittimità.

Siffatto meccanismo è caratterizzato da due distinte fasi:

⁵ cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/immissioni-ruolo-fase-c-M.I.U.R.-pubblica-algoritmo-dopo-mesi>



- a. la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità **c1**, riguarda l'esame **delle sole prime preferenze espresse da ciascun aspirante** che ha presentato domanda; essa utilizza tutti i posti disponibili;
- b. la seconda, che chiameremo per comodità **c2**, riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase c1, che quindi, non hanno trovato posto nella sede elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo la sottofase c1.

Qualora fosse stato questo il criterio utilizzato dal M.I.U.R., è evidente che la suddivisione in sottofasi, ha comportato due distinte “classifiche”, in cui solo il docente che ha indicato la sede dove vi era posto è stato accontentato nel rispetto dell'ordine di graduatoria, mentre altro docente, quale l'odierna istante, è “retrocesso” nella sottofase successiva, e quindi si è visto sorpassare da altri colleghi, meno meritevoli (con minor punteggio).

A tanto deve aggiungersi, secondo notizie non confermate dalla p.a.⁶, e che eventualmente controparte potrà avvalorare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata.

Infatti — si perdoni l'eccessiva semplificazione — da quanto può empiricamente desumersi, la docente non è stata assegnata sul posto spettante in quanto **non sono stati considerati tutti i posti effettivamente liberi**, quand'anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che

⁶ cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-primaria-come-ha-funzionato-lalgoritmo-perch-insegnante-meno-punti-ha-ottenuto-posto-mi>



rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, **con un punteggio minore**, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, l'istante avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS. hanno riscontrato e denunciato, altri numerosi errori che comportano ulteriori situazioni di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, **il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.**



“Nell’assegnazione degli ambiti nazionali in fase C non è stato rispettato l’ordine degli ambiti indicati e il punteggio. È comunque diffusa la situazione di docenti scavalcati, nella stessa fase, da altri con meno punteggio nell’ambito prescelto. A titolo di esempio si segnalano per la scuola primaria:

una docente, fase C punti 30, trasferita in provincia di Brescia, ultima delle opzioni indicate nella domanda. Scorrendo i risultati della stessa fase e senza precedenti negli ambiti indicati da lei prima di quello assegnato risultano 936 movimenti che inspiegabilmente l’hanno preceduta nell’assegnazione della sede (è disponibile il file analitico dei 936 docenti della stessa fase con meno punti).

una docente, fase C punti 61 risulta essere stata assegnata a Como Lombardia 11 (preferenza espressa in posizione n.30). Tra le preferenze indicate in posizione 29 era indicata Lombardia 21 (Milano). Risulta trasferita nell’ambito Lombardia 21 una docente (sempre di fase C), con punti 12 (non è possibile indicarne altri, che sicuramente ci sono, non avendo l’AT di Milano indicato le fasi nel prospetto pubblicato).

una docente, fase C) punti 39 ha ottenuto Lombardia 11 (Como), pur avendo chiesto come ambiti precedenti Lombardia 15 e Lombardia 16 (Lecco). In tali ambiti sono stati trasferiti docenti della medesima fase con punteggi inferiori. Inoltre è stato anche effettuato un trasferimento di successiva fase D.

una docente, fase C punti 54 aveva chiesto come primo ambito Umbria 2 e aveva indicato come opzione sulla tipologia di posto 1) lingua, 2) posto comune. È stata trasferita nell’ambito Friuli 6 (aggiunto d’ufficio non avendo indicato tutte le preferenze). Sull’ambito



Umbria 2 risultano trasferite su lingua numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.

una docente fase C punti 72 è stata assegnata all'Ambito Lombardia 11 (Como), aveva chiesto come prima opzione l'Ambito Veneto 3 (Verona) e a seguire gli altri 3 ambiti della provincia di Verona; l'Ambito Lombardia 11 era il 58esimo nell'elenco delle richieste. All'ambito sono state assegnate numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.”⁷

Parimenti dicasi per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto.

“Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili.”⁸

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché, come nel caso di specie, taluni docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di talaltri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

□

⁷ V. Mobilità. FLCGIL: algoritmo è stato diverso rispetto al Contratto e ha funzionato male, bisogna rifare le operazioni. Ecco gli errori, in <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-flcgil-algoritmo-stato-diverso-rispetto-al-contratto-e-ha-funzionato-male-bisogna-rifar>

⁸ V. nota precedente.



In particolare, come si evince dall'elenco dei trasferimenti, nonché dal *bollettino* dei trasferimenti (*cf. doc. 8 e 9*), alcuni docenti assegnati nell'Ambito PUGLIA 0009, 12° preferenza, CAMPANIA 0011, 40^ preferenza, e MOLISE 0001, 43^ preferenza, sono collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Parimenti dicasi per altri Ambiti e Province che, sebbene non indicati nella domanda, sarebbero potuti essere sede di lavoro dell'istante, in quanto l'elenco delle preferenze sarebbe dovuto essere "completato" dal M.I.U.R. secondo il criterio di vicinanza, di cui alle citate tabelle, della O.M. n. 241/2016.

Orbene, è noto che lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione".⁹

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cf., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato¹⁰: "*il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in*

⁹ Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di TARANTO** in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).



A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato *modus operandi* del M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, può anche supporre sia frutto di una moltitudine di problemi incontrati dalla amministrazione; non a caso infatti si sono registrati i gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

In questa vicenda aleggia il sospetto che il M.I.U.R. abbia operato con siffatta sufficienza forse ritenendo che i docenti non avessero da che lamentarsi per l'assegnazione di una o l'altra sede, visto che dovrebbero ritenersi già particolarmente fortunati ad essere appena usciti dal tunnel del precariato, quasi fossero graziati dalla *manna dal cielo*, giunta sotto forma della "Buona Scuola", che ogni *abuso* emenda e redime.

E dunque, se l'Ufficio ha avuto necessità di sorvolare su qualche "trascurabile" dettaglio quale l'individuazione della sede di lavoro, perché in deprecabile ritardo nel proprio, il lavoratore dovrebbe accettare supinamente di essere assegnato "qua e là" nell'intera Nazione...

Orbene non v'è chi non veda che giammai le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Per dirla con il **Consiglio di Stato**,¹¹ "*neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria* (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) *può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto*

¹¹ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011, in Foro Amministrativo - C.d.S. (II) 2011, 4, 1342.



l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

In conclusione, la condotta che l'amministrazione ha inteso attuare nei confronti dell'odierna istante è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l'ordine espresso, ha impedito alla ricorrente — *migliore* — di essere assegnata ad una sede di servizio — *migliore*.

□□□□□□□□

**SULLE NORME APPLICABILI ALLA PROCEDURA *DE QUA* E SULLA LORO
CORRETTA INTERPRETAZIONE - PRIORITA' DEL CRITERIO DEL
PUNTEGGIO RICONOSCIUTO RISPETTO ALLA PREFERENZA ESPRESSA**

Il tenore letterale delle **norme applicabili alla procedura *de qua*** non lascia alcun dubbio interpretativo.

È appena il caso di citarle brevemente.

- **L'art. 1, co. 108, della L. 107/15** così stabilisce: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano*



straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...”.

- La procedura di mobilità è stata poi dettagliatamente disciplinata dall'**art. 6 CCNI 8.4.2016** che ha previsto l'articolazione nelle quattro fasi summenzionate e, con riferimento alla Fase C cui ha partecipato la ricorrente in quanto assunta nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che: *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** L'ordine di preferenza indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Il successivo **comma 2 del citato art. 6** ha poi stabilito che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale **avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I**”.*

- Detto **allegato 1 del CCNI** infine prevede, sempre per la fase C), che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*
 - *a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*



- *b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- *b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- *c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
- *d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
- *e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”;*

Pertanto, ciascun docente ha inserito nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed ha ricevuto un punteggio maturato sulla base della tabella di valutazione dei titoli (cfr. CCNI, allegato D, TAB. A, Parte I “Anzianità di servizio”, e Parte II “Esigenze familiari”).

Orbene, è di fondamentale importanza, a questo punto, chiarire che detto punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, è costituito da:

- un **“punteggio base”** fisso (All. D, Tab. A Parte I), determinato da elementi oggettivi afferenti alla anzianità di servizio,
- e da un **punteggio “variabile”** (All. D, Tab. A Parte II): in particolare sono riconoscibili, come nel caso di specie, 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli), o *“per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”*.



Si badi bene che questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.

Infatti, *per ciascuna preferenza*, il docente può godere di un punteggio differente (maggiore o minore), in quanto taluni punteggi sono riconosciuti in assoluto e per tutte le preferenze, essendo sufficiente la semplice prova del diritto (lo svolgimento di un determinato servizio pre-ruolo), mentre altri sono riconoscibili solo per determinate preferenze territoriali, a condizione, cioè, che siano finalizzati alla richiesta ed alla attribuzione di un determinato ambito territoriale.

Facciamo un esempio.

Un docente il cui coniuge risiede a Bari, e con un figlio tossicodipendente ricoverato in una struttura riabilitativa di Bari, ha diritto, oltre al punteggio base determinato dall'anzianità di servizio, ad un punteggio ulteriore, che ammonterà a 12 punti, che varrà solo per la preferenza che indica l'Ambito territoriale PUGLIA 0001 (ovvero l'ambito territoriale nel quale ricade il Comune di Bari)¹².

Qualora invece si trattasse di Comuni che ricadono in ambiti territoriali differenti, ad esempio il coniuge fosse residente a Bari ed il figlio fosse ricoverato in una struttura terapeutica di Castellaneta (TA), il docente avrebbe diritto a 6 punti, validi solo per l'Ambito territoriale PUGLIA 0001 (Bari), a titolo di ricongiungimento al coniuge, o a 6 punti validi solo per l'Ambito territoriale PUGLIA 0022, ovvero il luogo ove il figlio viene sottoposto alle predette cure.

Per tutte le altre preferenze il nostro docente non godrà di alcun punteggio ulteriore, potendo vantare quindi solo il punteggio base determinato dall'anzianità di servizio.

¹² Cfr. note nn. 6,7,8,9 All. D al CCNI;



Per tale motivo, tornando alla lettura della norma, le parti sociali hanno inteso precisare che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...”*.

Quindi, secondo tali previsioni contrattuali, l'Amministrazione ha dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

Non si vuole tacere di quell'orientamento, al momento del tutto minoritario, che cadendo in un evidente errore ermeneutico, fornisce alla norma un significato del tutto diverso da quello fatto palese dalle locuzioni utilizzate, e ritiene prioritario l'ordine di indicazione delle preferenze rispetto al punteggio vantato da ciascun docente.

Detto orientamento trae origine da una pronuncia del Tribunale di Avellino (nel momento in cui si scrive sottoposta a reclamo) che pretende di far derivare dalla locuzione *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”* alcune conseguenze che a parere di questa difesa non sono affatto statuite dalla norma; a mente di talune isolate pronunce infatti *“non vi è un'unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”*;

Tuttavia non v'è traccia alcuna nel CCNI in parola di siffatte “graduatorie” (declinato al plurale).

Anzi, l'**Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, all'art. 6, comma 1**, afferma che all'esito della mobilità viene pubblicato da ciascun Ufficio regionale *“l'elenco”* (quindi singolare) *“di coloro che hanno ottenuto il trasferimento... con l'indicazione, al fianco di ogni nominativo, di della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto, e del punteggio complessivo, e delle eventuali precedenza”*.



In altre parole non si evince da nessun elemento normativo (sia pattizio che regolamentare) che l'amministrazione ha dovuto stilare *“tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”*, mentre al contrario, l'unico riferimento a detta graduatoria riguarda un elenco unico (il bollettino depositato in atti) nel quale si evincono tutti gli elementi di comparazione unica ed assoluta (precedenze, punteggio e data di nascita del concorrente).

Ma v'è di più.

Gli adempimenti degli Uffici amministrativi sono espressamente statuiti all'art. 10 della citata O.M. n. 241/2016; orbene il secondo comma indica quali operazioni devono essere compiute per la comparazione delle domande: *“l'ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché riconoscimento di eventuali diritti di precedenza”*.

Pertanto, in primo luogo, l'allegato al CCNI parla di approntamento di un ordine di graduatoria *“per ciascuna preferenza”*, e giammai indica alcuna *aggregazione* tra preferenze collocate sullo stesso livello; in secondo luogo, il CCNI impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze, e quindi graduatorie relative a tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una “preferenza” del docente).

Invero, è il caso di non cadere in errore, e di restituire alla norma pattizia il significato più evidente e più afferente ai principi riguardanti le procedura di valutazione nel pubblico impiego.

E quindi, la locuzione *“ciascuna preferenza”* sta a significare che, considerata l'anzidetta variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma



occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “*ciascuna preferenza*”, ovvero per ciascun ambito territoriale indicato come preferenza.

In altre parole, per dirla con il Tribunale di COMO (v. ordinanza del 19.12.2016) “*la posizione in graduatoria, per ciascun ambito di preferenza, è determinata, quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio*”

Tale errata interpretazione comporta la *retrocessione* del punteggio a criterio secondario e meramente eventuale, sebbene sia proprio il CCNI in parola ad affermare chiaramente che “l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

Si noti come tale statuizione sia chiara ed incontrovertibile, comportando per l'amministrazione l'obbligo di valutare le richieste, esclusivamente, partendo da quella del docente con maggior punteggio, ed attribuendogli, *per ciascuna preferenza*, il punteggio derivante dalla tabella di valutazione dei titoli.

Detto criterio è strettamente connesso ad un principio meritocratico che sarebbe evidentemente tradito in caso di diversa interpretazione, e che invece deve trovare sede in generale in qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa la presente mobilità (v. Tribunale di Ravenna, ordinanza del 24.11.2016)

Più in generale, la questione è stata magistralmente chiarita dal TRIBUNALE DI VENEZIA, con una serie di ordinanze pronunciate a partire dal 24.10.2016, che hanno rilevato che “*operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in*



base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso.

□□□□□□□□

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del M.I.U.R. stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

□□□□□□□□

Tutto ciò premesso parte ricorrente, ut sopra rappresentata e difesa,

R I C O R R E

all'Ecc.mo Tribunale di MATERA, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché voglia:

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE LAZIO 0015, in luogo di quello PUGLIA 0009, od in subordine CAMPANIA 0011, o MOLISE 0002, legittimamente spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di



trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

2. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0009, od in subordine CAMPANIA 0011, o MOLISE 0002, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3. per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0009, od in subordine CAMPANIA 0011, o MOLISE 0002, legittimamente spettanti alla ricorrente od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

4. Spese come per Legge.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga **richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'elenco dei nominativi, e delle relative domande di mobilità, dei concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017 assegnati in tutti gli ambiti della Regione Puglia, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente, stesso grado scolastico, con punteggio pari o inferiore a quello



della ricorrente, cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed è assoggettata al pagamento del contributo unificato (€259,00).

Bari/Matera data del deposito

Avv. Graziangela Berloco

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

